

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4219 del 28/10/2016
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del Rio Morsano in località Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone rappresentata in catasto al foglio n. 61 antistante il mappale n.256 per una superficie di mq. 57 da occuparsi con un manufatto antierosione per scarico di acque. Procedimento n. RN16T0008 (382 corsi d'acqua vari) ĩ SOGLIANO AMBIENTE S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4341 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: rilascio di concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del Rio Morsano in località Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone rappresentata in catasto al foglio n. 61 antistante il mappale n.256 per una superficie di mq. 57 da occuparsi con un manufatto antierosione per scarico di acque.

Procedimento n. RN16T0008 (382 corsi d'acqua vari) – SOGLIANO AMBIENTE S.P.A.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

PRESO ATTO che con istanza, corredata degli allegati tecnici, pervenuta il 27/7/2016 e registrata al protocollo con n. PGRN/2016/5512 del 28/7/2016, il signor Giannini Giovanni in qualità di legale rappresentante della soc. Sogliano Ambiente s.p.a. (C.F./P.IVA 02482630403) con sede in Sogliano al Rubicone ha chiesto la concessione dell'area demaniale in sponda sinistra del Rio Morsano in località Ginestreto nel comune di Sogliano al Rubicone, catastalmente individuata al Foglio 61 antistante il mappale 256 per una superficie di circa 57 mq., da occupare con manufatto di scarico del diametro di circa mm.1.400, e relativo manufatto antierosione, per la restituzione di acque meteoriche provenienti dal canale di fondo del piazzale della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4.

L'istruttoria per il rilascio della concessione è inserita nell’ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale attivato in data 23 settembre 2015 , che integra al proprio interno il procedimento di valutazione di incidenza sull’area SIC IT 4090002 Torriana, Montebello, fiume Marecchia e l’Autorizzazione integrata ambientale dell’opera.

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 244 del 23/9/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1652 del 7/10/2016, trasmessa con nota prot. PC/2016/28095 del 11/10/2016, registrata al protocollo Arpa n. PGRN/2016/7587 del 11/10/2016, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all’art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni;
- che il canone dovuto, ai sensi dell’Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche (in

particolare della DGR 469/2011 punto 1 che utilizza quale criterio per quantificare il canone degli scarichi il diametro del tubo: € 350 per diametro oltre 600 mm) e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in € 350,00 per anno solare, la prima annualità da versare prima del rilascio della concessione e le successive entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

- che la cauzione da versare, ai sensi ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 350,00;

CONSIDERATO che:

- sulla base delle indicazioni contenute nel Nulla Osta Idraulico è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota prot. PGRN/2016/7872 del 21/10/2016 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al protocollo di ARPAE con n. PGRN/2016/8057 del 28/10/2016;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 27/7/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 350,00 sul CCP 001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 28/10/2016, quale prima annualità di canone;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 350,00 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 28/10/2016, a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, come integrato da quelle contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare la concessione per un periodo non superiore ad anni 12;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla soc. Sogliano Ambiente s.p.a. (C.F./P.IVA 02482630403), con sede in Sogliano al Rubicone, la concessione dell'area demaniale in sponda sinistra del Rio Morsano in località Ginestreto nel comune di Sogliano al Rubicone, catastalmente individuata al Foglio 61 antistante il mappale 256 per una superficie di circa mq.57, da occupare con un manufatto di

scarico del diametro di circa 1.400 mm. per la restituzione di acque meteoriche provenienti dal canale di fondo del piazzale della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, con annesso manufatto antierosione. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che la presente concessione viene rilasciata nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale attivato in data 23 settembre 2015, che integra al proprio interno il procedimento di valutazione di incidenza sull'area SIC IT 4090002 Torriana, Montebello, fiume Marecchia e l'Autorizzazione integrata ambientale dell'opera.
3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
5. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
6. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2027;
7. di stabilire il canone annuo in €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di dare atto che è stata versata la prima annualità di canone e di stabilire che l'importo della seconda annualità di canone sarà calcolato a mensilità in modo tale da portarne la scadenza al 31 dicembre, quindi ad anno solare, come previsto dalla L.R. 2/2015;
10. di stabilire il deposito cauzionale in €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dando atto che è stato versato;
11. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;

13. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

Dott. Stefano Renato de Donato

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. RN16T0008 (382 Corsi d'acqua vari) rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (C.F. 04290860370), a favore di Sogliano Ambiente s.p.a. (C.F./P.IVA 02482630403), in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'area demaniale in sponda sinistra del Rio Morsano in località Ginestreto nel comune di Sogliano al Rubicone, catastalmente individuata al Foglio 61 antistante il mappale 256 per una superficie di circa mq.57, da occupare con un manufatto di scarico del diametro di circa 1.400 mm. per la restituzione di acque meteoriche provenienti dal canale di fondo del piazzale della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G4, con annesso manufatto antierosione. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2027.

Articolo 3

CANONE CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 350,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. La realizzazione dei manufatti e/o opere è soggetta alle seguenti prescrizioni (dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna nella D.D. 1652/2016):
 - lo scarico dovrà essere realizzato con idoneo manufatto in calcestruzzo armato ed ancorato su pali di legno (di pino o castagno) in grado di evitare fenomeni di ribaltamento;
 - dovrà essere messa in opera una difesa in pietrame di pezzatura variabile compresa fra kg. 100 e kg. 1000 a protezione delle sponde da fenomeni di erosione, idoneamente ammorsata nelle sponde del Rio Morsano;
 - a monte e a valle dello scarico si dovrà provvedere alla sistemazione del corso d'acqua con raccordi delle sponde naturali al tratto rivestito con pietrame
 - Sogliano Ambiente s.p.a. dovrà comunicare per iscritto, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, fax 0541 365413, le date di inizio e di fine dei lavori e provvedere, prima di dare inizio alle lavorazioni, a nominare un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al termine degli stessi ne attesti la conformità. Le comunicazioni potranno essere inviate anche a mezzo posta elettronica, stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it, o a mezzo p.e.c. stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o consegnate a mano presso gli uffici dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, Sede di Rimini in via Rosaspina n.7.
 - qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano proprietà demaniale, presenti in loco trasportati dalla corrente d'acqua, quali rami, tronchi e/o materiali di varia natura, dovranno essere rimossi dalle aree di cantiere e trattati o smaltiti secondo la normativa vigente;
 - per ragioni di protezione dell'avifauna durante la nidificazione, in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione nel periodo dal 1 marzo al 30 giugno compresi di ogni anno (Deliberazione Giunta Regionale n. 3939 del 06.09.1994),
 - per i lavori da realizzarsi nell'alveo del Rio Morsano, sarà compito di Sogliano Ambiente s.p.a. chiedere la preventiva autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Caccia e Pesca che valuterà se richiedere, in base alla tipologia dei lavori da eseguire, il parere previsto dall'art. 9 della L.R. 11/2012;

- Sogliano Ambiente s.p.a. è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;
 - Sogliano Ambiente s.p.a. è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna addetto al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste incaricate per rilievi, accertamenti.
 - dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza della Amministrazione concedente nonché dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna;
 - l'Amministrazione concedente nonché l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna restano, in ogni caso, estranee da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
 - la violazione alle disposizioni e condizioni del presente punto 1 sarà punita a norma di legge;
2. L'accesso all'area per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per il necessario alla costruzione, all'ispezione e alla manutenzione dei beni.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

4. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua.
7. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi e/o autorizzazioni occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare.
8. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per eventuali strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 9

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) - sono valide le seguenti prescrizioni:

Al fine di tutelare la qualità delle acque sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti, e anticrittogamici.

2. Considerato che l'area ricade in prossimità di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal concessionario la valutazione e/o preavalutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

Sottoscritto per accettazione dal richiedente in data 28/10/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.